



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Settore Territorio

Ordinanza N. 230 del 21/08/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO E SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI E VOLATILI IN GENERE

PREMESSO CHE:

- i piccioni (*Columba livia*) sono uccelli granivoli ad abitudini stanziali, cioè non migrano, ma vivono in modo stanziale nel territorio e si sono adattati all'ambiente urbano;
- la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio urbano ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati;

La specie obiettivo è il piccione o colombo di città (*Columba livia* forma domestica). Poiché la popolazione presente nelle nostre città non è di origine naturale, ma generata da animali delle più diverse provenienze: fuggiti da allevamenti da carne, da gare di volo di orientamento, da tiri a volo, ecc. presenta un'ampia variabilità morfologica e, soprattutto, un'intensa e continuativa attività riproduttiva. La specie conosce un elevato potenziale biotico. Si consideri che in media una coppia di colombe si riproduce 5-6 volte all'anno con punte di 9 covate annue (Cramp, 1985). Tenuto conto del numero di neonati involati per nidiate e dei tassi di perdita delle covate e della mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3-4,5 nuovi nati all'anno determinando un tasso di incremento della popolazione pari al 150%.

Le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (legge n. 157/92 e le linee guida per la gestione del colombo di città approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 46-9713 del 30 settembre 2008) indicano chiaramente la procedura da seguire per l'attuazione di piani di controllo dei danni da fauna selvatica.

Le misure incruente di contenimento dei fattori ecologici che sostengono determinate presenze di colombe nell'ambito urbano vanno individuate in una serie di azioni volte a ridurre due fondamentali risorse: quella alimentare e quella riproduttiva (siti di nidificazione).

CONSIDERATO CHE:

- l'alimentazione incontrollata di piccioni richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe, aumentando così le colonie in qualità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il numero di piccioni è in costante aumento per le particolari condizioni favorevoli come ad esempio la mancanza di predatori, l'elevata prolificità e la disponibilità di luoghi idonei alla riproduzione;
- la massa delle deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con conseguenti aumentati costi di pulizia e manutenzione;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano, al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie nonché il degrado degli edifici e degli spazi pubblici e privati;

VALUTATO CHE: un'efficace metodologia di controllo della popolazione di volatili presenti nelle aree urbane impone l'adozione di sistemi integrati di contenimento che prevedono, tra l'altro, il divieto di somministrare alimenti non idonei ed in modo incontrollato da parte della cittadinanza, nonché la chiusura degli accessi a luoghi di possibile nidificazione di piccioni;

VISTI:

- legge n. 157/92 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio' e le Linee guida per la gestione del colombo di città approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 46-9713 del 30 settembre 2008;
- L'art. 32 della L. n. 833/78;
- L'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- La Legge 689/81;

ORDINA

1. Il divieto di somministrazione a piccioni e altri volatili selvatici di cibo e granaglie, sia sul suolo pubblico che su aree private;
2. ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni di provvedere, a propria cura e spese:
 - al risanamento e alla periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
 - all'apposizione di griglie o reti per la chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo di nidificazione;
 - impedire la sosta abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili applicando, laddove necessario, dissuasori;

DISPONE

Che la Polizia Municipale e il Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente sono incaricati della vigilanza e controllo per l'applicazione della presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro;

in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sostenute dagli obbligati;

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo online del Comune di Settimo Torinese oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione mediante pubblicazione all'Albo online;

la presente ordinanza sindacale sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo online del Comune di Settimo Torinese e sul sito istituzionale del Comune e sarà trasmessa al Servizio Veterinario dell'Asl di Settimo Torinese.

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra